



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1 del 04/01/2022

Oggetto: RINEGOZIAZIONE, PER CONSEGUENZE EMERGENZA PANDEMICA, DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE TRAMITE PROCEDURA STRAGIUDIZIALE E MEDIANTE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE. PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023.

CIG Z0C34B5F6F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione n. 707 del 17/11/2016 si era provveduto ad assegnare, mediante procedura RDO Sintel n. 79312272, alla società Areariscossioni s.r.l., con sede in via Torino n. 10/B, 12084 Mondovì (CN) - P.I. 02971560046, il servizio in concessione di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente per gli anni 2016/2018;
- con determinazione n. 78 del 31/01/2019 si era successivamente provveduto al rinnovo del predetto contratto sino al 31/12/2021, in quanto tale opzione era espressamente prevista nel bando prot. n. 16090 del 21/09/2016, relativo alla suddetta procedura RDO n. 79312272, al punto "oggetto del servizio";

Precisato che, a far data dal 08.02.2019, la società Areariscossioni s.r.l. ha variato la propria ragione sociale in Area s.r.l. società unipersonale, mantenendo inalterati codice fiscale/partita iva e l'indirizzo della sede legale;

Considerato che, a far data dal 01/01/2022, occorre procedere con l'affidamento del predetto servizio in concessione di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'ente;

Vista la proposta formulata da Area s.r.l., e pervenuta a codesto Ente con PEC del 24/12/2021, prot. gen. n. 29050, relativamente alla possibilità di rinegoziare il contratto in essere, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 106 e 165 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevedendo la proroga al 31/12/2023 della scadenza originaria e mantenendo inalterate le condizioni tecniche ed economiche già in essere;

Accertato che, a causa dell'emergenza epidemiologica seguita alla diffusione del COVID-19, Area s.r.l. non ha potuto eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto per fatti non riconducibili alla stessa: il cd. Decreto *Cura Italia*, infatti, ha sospeso l'attività di accertamento tributario dall' 08.03.2020 al 31.05.2020 (articolo 67 del D.L. 18/2020) e quella di riscossione coattiva dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021 (articolo 68 del medesimo Decreto);

Preso atto delle disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.”*;

Considerato quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto, i quali:

- devono essere imprevedibili al momento della conclusione del contratto;
- non devono essere dovuti a colpa della parte che li invoca;
- devono essere oggettivi, cioè devono impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore;
- devono essere imprevedibili con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.;

Dato atto che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati al contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

Precisato che la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento “riequilibratore” mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, avente ad oggetto *“Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.”*;

Visto che la suddetta Relazione tematica n. 56/2020, testualmente precisa: *“Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione convenzionale. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia*

privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate ... omissis ... La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale. Ed allora l'obbligo di rinegoziazione ex bona fide non urta, ma, al contrario, rispetta l'autonomia negoziale delle parti che un siffatto dovere non abbiano manifestamente escluso: l'obbligo infatti, assecondando l'esigenza cooperativa propria dei contratti di lungo periodo, consente la realizzazione e non la manipolazione della volontà delle parti.";

Ritenuto pertanto legittimo e congruo accogliere la richiesta, formulata dalla società Area s.r.l., di rinegoziare il contratto di affidamento del servizio in concessione di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente, prevedendo la proroga sino a tutto il 31/12/2023 e mantenendo inalterate le condizioni tecniche ed economiche già in essere (giusta determinazione n. 78 del 31/01/2019);

Evidenziato che, stante che la proroga del contratto disposta con il presente provvedimento si configura come una nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto, deve essere richiesto un nuovo codice CIG all'Autorità di Vigilanza;

Accertata la regolarità contributiva della società in parola, come da DURC allegato;

Precisato che l'assunzione di eventuali impegni di spesa, per il riconoscimento alla Società dell'aggio di riscossione e dei rimborsi di spese anticipate per conto dell'Ente, avverrà con successivi provvedimenti di approvazione dei singoli elenchi da trasmettere alla riscossione coattiva predisposti da ciascun Responsabile di Servizio di volta in volta interessato;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2022/2024;
- il decreto del Sindaco n. 55 del 29/12/2021 di nomina del Funzionario scrivente quale Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00;
- il D.Lgs. n. 50/16;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

DETERMINA

1. di accogliere la proposta formulata dalla società Area s.r.l. e pervenuta a codesto Ente con PEC del 24/12/2021, prot. gen. n. 29050;

2. di rinegoziare, pertanto, il contratto relativo al servizio in concessione di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente, già affidato con propria precedente determinazione n. 78 del 31/01/2019, prevedendo la proroga della scadenza originaria a tutto il 31/12/2023 e mantenendo inalterate le condizioni tecniche ed economiche già in essere;

3. di dare atto che, stante che la proroga del contratto disposta con il presente provvedimento si configura come una nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto, è stato richiesto un

nuovo codice **CIG** all'Autorità di Vigilanza, ovvero **Z0C34B5F6F**;

4. di aver accertato la regolarità contributiva della società in parola, come da DURC allegato;

5. di precisare che l'assunzione di eventuali impegni di spesa, per il riconoscimento alla Società dell'aggio di riscossione e dei rimborsi di spese anticipate per conto dell'Ente, avverrà con successivi provvedimenti di approvazione dei singoli elenchi da trasmettere alla riscossione coattiva predisposti da ciascun Responsabile di Servizio di volta in volta interessato;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

**Sottoscritta dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 1 del 04/01/2022

FINANZIARIO

Proposta n° 16/2022

Oggetto: RINEGOZIAZIONE, PER CONSEGUENZE EMERGENZA PANDEMICA, DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE TRAMITE PROCEDURA STRAGIUDIZIALE E MEDIANTE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE. PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2023 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 04/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.